

N. 00265/2014REG.PROV.COLL.
N. 05082/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5082 del 2013, proposto da:

Roche s.p.a. Società Unipersonale, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Bernasconi, con domicilio di legge presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Foggia;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00850/2013, resa tra le parti, concernente ottemperanza decreto ingiuntivo n.628/08 del Tribunale di Foggia - fornitura medicinali

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati De Notaristefani su delega di Bernasconi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 24 giugno e 4 luglio 2013, depositato in quest'ultima data, la Roche s.p.a. ha appellato la sentenza 29 maggio 2013 n. 850 del TAR per la Puglia, sede di Bari, sezione seconda, non risultante notificata, con la quale è stato respinto il suo ricorso avverso l'ASL di Foggia per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 628/2008 non opposto, munito di formula esecutiva e così notificato il 16 aprile 2010, emesso dal Tribunale di Foggia per la fornitura di medicinali, nella parte in cui è rimasto ineseguito (€ 140.593,84 a titolo di sorte capitale, oltre interessi e spese). In particolare, il TAR ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 1, co. 51, della legge n. 220 del 2010 e successive modifiche, secondo cui "non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive" nei riguardi delle aziende sanitarie o ospedaliere delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e già commissariate alla data di entrata in vigore della legge, quali la Puglia.

A sostegno dell'appello Roche ha dedotto violazione e falsa applicazione del cit. art. 1, co. 51, il quale non si applicherebbe alla Regione Puglia in quanto sottoposta a piani di rientro, ma non commissariata, nonché in quanto non risulterebbe eseguita la procedura prescritta dalla norma, ossia la predisposizione dei piani di rientro finalizzati alla riorganizzazione, riqualificazione o al potenziamento del servizio sanitario regionale e la ricognizione dei debiti di cui all'art. 11, co. 2, del d.l. n. 78 del 2010.

Com'è noto, con sentenza 12 luglio 2013 n. 186 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 51, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, sia nel testo risultante a seguito delle modificazioni già introdotte dall'art. 17, co. 4, lett. e), del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, sia nel testo, attualmente vigente, risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 6-*bis*, co. 2, lett. a) e b), del d.l. 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189.

La norma posta a base della pronuncia appellata è stata perciò espunta dall'ordinamento. Ne deriva, in riforma della stessa pronuncia ed in accoglimento dell'appello, l'accoglimento del ricorso di primo grado, posto che l'ASL di Foggia, non costituita in giudizio ancorché ritualmente intimata, non risulta aver dato completa ed integrale esecuzione al decreto ingiuntivo mediante pagamento delle residue somme dovute per il titolo in parola.

Conseguentemente, va ordinato alla medesima Azienda sanitaria di Foggia di provvedere in tal senso nel termine che si ritiene congruo fissare in 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore.

In difetto, provvederà in funzione sostitutiva, con spese a carico dell'Ente inadempiente e nei successivi 30 (trenta) giorni decorrenti dall'inutile scadenza del primo termine, il commissario *ad acta* nominato sin d'ora nella persona del funzionario dell'U.T.G. all'uopo designato dal Prefetto di Foggia.

Quanto alle spese di entrambi i gradi, nella sopravvenienza dell'indicata pronuncia della Corte costituzionale si ravvisano ragioni affinché ne possa

essere disposta la compensazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie lo stesso appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, dichiara l'obbligo dell'Azienda sanitaria locale di Foggia di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo di cui trattasi, condanna la medesima al pagamento di quanto ancora dovuto a tal titolo nel termine fissato in motivazione e nomina commissario il commissario *ad acta* ivi indicato, assegnando al medesimo l'ulteriore termine parimenti fissato in motivazione.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)